

LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

a cura di Sandro Cerato

Come noto, l'art. 1, co. 33, lettere a), b), c), d), g) n. 2, i), l) e q), L. 24.12.2007, n. 244, oltre ad aver abrogato gli artt. 97 e 98 D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che disciplinavano rispettivamente il *pro rata* patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi e la norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. *thin capitalization rule*), ha sostituito l'art. 96 D.P.R. 917/1986. Le modifiche apportate all'art. 96 D.P.R. 917/1986 si sostanziano nella sostituzione del previgente *pro rata* generale di deducibilità degli interessi passivi, con un <<nuovo>> meccanismo di deducibilità correlato:

- all'ammontare degli interessi attivi maturati nel corso del periodo d'imposta;
- e al risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL) ex art. 96, co. 2, D.P.R. 917/1986.

La regola generale, contenuta nella nuova formulazione del citato art. 96 D.P.R. 917/1986, è quella per cui gli interessi passivi e gli oneri assimilati, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino alla concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'eventuale eccedenza, risulta essere deducibile nella misura del 30% del richiamato risultato operativo lordo della gestione caratteristica.

Tale <<nuova>> disposizione è stata esaminata dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 21.04.2009, n. 19/E, con la quale ha fornito una disamina delle nuove disposizioni, affrontando gli aspetti soggettivi ed oggettivi di applicazione della norma in esame.

Anche dopo l'emanazione della suddetta Circolare, numerosi sono i dubbi, così come le conferme, in merito ad alcune questioni critiche. Obiettivo del presente intervento è di proporre 10 quesiti, con le relative risposte, sperando che l'Amministrazione Finanziaria sia stimolata a fornire i necessari chiarimenti ufficiali, al fine di garantire alle imprese una corretta gestione dell'art. 96 nel modello Unico SC.

Quesito n. 1

Nelle istruzioni al modello Unico SC, per la compilazione del prospetto per la determinazione degli interessi passivi (righe da RF118 a RF121), nel rigo RF118, colonna 1, è richiesto di indicare gli interessi passivi “iscritti in bilancio”. Tale dicitura significa che devono essere indicati anche gli interessi esclusi dall’applicazione dell’art. 96 del TUIR?

Risposta

La dicitura contenuta nelle istruzioni non deve trarre in inganno, in quanto l’importo da indicare nel rigo RF118, colonna 1, difficilmente corrisponde con quanto indicato nel bilancio. Infatti, per espressa previsione legislativa, vi sono alcune tipologie di interessi passivi che, per essendo imputati nel conto economico, non devono essere indicati nel citato rigo, in quanto espressamente esclusi dall’ambito applicativo dell’art. 96 del TUIR. Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- interessi in deducibili per espressa previsione dell’art. 96: sono quelli indicati nel co. 6 dell’art. 96 (interessi passivi di finanziamento relativi agli immobili “patrimonio” di cui al co. 2 dell’art. 90 del TUIR, interessi infragruppo derivanti dall’applicazione della disciplina del *transfer pricing*, ovvero provenienti da soggetti localizzati in paesi “black list” di cui all’art. 110, co. 7 e 10, interessi passivi “eccedenti” da prestiti obbligazionari per la parte nel caso in cui il tasso di rendimento sia superiore al doppio del tasso ufficiale di riferimento di cui all’art. 3, co. 115, della Legge n. 549/95, e quelli corrisposti ai soci da parte delle società cooperative per la parte che eccede l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni fruttiferi postali, aumentato dello 0,9%, di cui all’art. 1, co. 465, della legge n. 311/2004);
- interessi in deducibili per espressa previsione di legge: interessi di mora non corrisposti (art. 109, co. 7, del TUIR), ed interessi dovuti dai soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente;
- interessi capitalizzati sul costo dei beni ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett.b), del TUIR: l’art. 96, co. 1, del TUIR, esclude espressamente dall’ambito applicativo della limitazione gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali materiali ed immateriali, nonché quelli capitalizzati sui beni merce (a tale proposito, si ricorda che la R.M. 14.2.2008, n. 3/DPF, ha ampliato la portata applicativa dell’ultima parte della lett. b) del co. 1 dell’art. 110, a tutti i beni merce che necessitano di un processo produttivo particolarmente lungo);
- interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione: l’art. 1, co. 36, della Legge n. 244/2007, esclude espressamente dall’ambito applicativo dell’art. 96 tali interessi, anche se la C.M. n. 19/E/2009 sembra limitare la portata applicativa di tale esclusione ai soli immobili patrimonio;
- interessi passivi impliciti contenuti nei debiti di natura commerciale: l’art. 96, co. 3, del TUIR, esclude espressamente gli interessi incorporati nel costo di acquisto relativamente alle dilazioni di pagamento di medio-lungo periodo;

- interessi passivi relativi a finanziamenti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164 del TUIR: la C.M. n. 47/E/2008 ha chiarito che gli interessi passivi corrisposti in relazione a finanziamenti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164 del TUIR sono deducibili secondo i limiti e le regole di cui allo stesso art. 164 del TUIR. In tal modo, non si rende applicabile l'art. 96 del TUIR, in quanto tali interessi sono già disciplinati dalla norma "speciale" di cui all'art. 164 del TUIR.

Quesito n. 2

Nel novero degli interessi passivi rilevanti ai fini dell'art. 96 del TUIR si ricomprendono quelli corrisposti per dilazioni di pagamento delle imposte (rateizzazione, ravvedimento operoso, ecc.)?

Risposta

Si ritiene che tali interessi non debbano essere presi in considerazione per l'applicazione dell'art. 96 del TUIR. Infatti, come precisato sia dal co. 3 dell'art. 96, sia dalla C.M. n. 19/E, rilevano esclusivamente gli oneri finanziari derivanti da un rapporto avente causa finanziaria. Sul punto, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 96 gli interessi e gli altri oneri collegati alla "messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione". In base a tali indicazioni, quindi, gli interessi passivi tributari (corrisposti per la dilazione di pagamento, ovvero per ritardati versamenti) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96 in quanto non derivano da un rapporto avente causa finanziaria.

Quesito n. 3

L'art. 1, co. 36, della Legge n. 244/2007, esclude dall'applicazione dell'art. 96 del TUIR gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. Tale esclusione riguarda qualsiasi tipologia di immobile? Anche quelli detenuti in leasing e concessi in locazione?

Risposta

La questione verte sulla possibilità di poter sostenere che anche per gli immobili detenuti in leasing sussista un finanziamento garantito. Infatti, la proprietà dell'immobile costituisce una garanzia per il credito del concedente. Tuttavia, aderendo ad un'interpretazione letterale della norma, si ritiene che la volontà del legislatore sia di "confinare" l'applicazione della norma di esclusione solamente a quei finanziamenti concessi su immobili di proprietà dell'impresa e garantiti dall'ipoteca iscritta sul bene stesso destinato alla locazione.

Relativamente alla seconda parte del quesito, dal tenore letterale della norma, riferita esplicitamente agli "immobili destinati alla locazione", si potrebbe sostenere che l'esclusione dei relativi interessi prescinda dalla tipologia di immobile e dalla sua classificazione in bilancio. Tuttavia, il pensiero espresso dall'Agenzia delle Entrate nella

C.M. 19/E, sembra propendere per un'applicazione più restrittiva della fattispecie in esame, in quanto commenta l'ambito applicativo dell'art. 1, co. 36, della Legge n. 244/2007 nel paragrafo relativo agli immobili patrimonio. Sulla questione, è auspicabile un ulteriore intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 4

L'art. 96, co. 3, del TUIR, esclude dalla limitazione alla deducibilità gli interessi passivi impliciti nei debiti di natura commerciale. Se tali interessi vengono addebitati dal fornitore in modo esplicito, si rende applicabile l'art. 96?

Risposta

Dal contenuto della C.M. n. 19/E, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate intenda ampliare la portata applicativa dell'esclusione in esame. In particolare, nel paragrafo 2.2.1 della C.M. n. 19/E, è precisato che *“con tale disposizione il legislatore ha inteso sottrarre alle limitazioni in tema di deducibilità degli interessi passivi gli oneri e proventi finanziari derivanti da operazioni di natura commerciale. Pertanto, gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale – al pari di quelli esplicitati in bilancio, secondo corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi una causa finanziaria – non assumono rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96 del TUIR e sono, pertanto, interamente deducibili, purchè assistiti dal requisito dell'inerenza allo svolgimento dell'attività d'impresa”*.

Da quanto riportato sembrerebbe plausibile l'estensione dell'esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR anche degli interessi esplicitamente addebitati dal fornitore, in quanto derivanti da un rapporto non avente causa finanziaria. Infatti, come precisato anche in precedenza, gli oneri finanziari interessati dall'art. 96 sono solamente quelli derivanti da rapporti di natura finanziaria. Nel caso di specie, trattandosi di rapporti di natura commerciale, gli interessi, anche se addebitati separatamente, non dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo di cui all'art. 96 del TUIR.

Quesito n. 5

Gli interessi corrisposti in relazione all'acquisto di un'autovettura rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR? Ed in caso di acquisizione tramite leasing?

Risposta

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 18.6.2008, n. 47/E, gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l'acquisto di veicoli di cui all'art. 164 del TUIR, sono deducibili applicando esclusivamente la disciplina di tale articolo. In altre parole, l'art. 164 prevale sulla disposizione di cui all'art. 96, in quanto trattasi di norma “speciale”, con la conseguenza che gli interessi sui finanziamenti per l'acquisto di autoveicoli restano esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, trattandosi di spese e componenti negativi afferenti l'impiego del veicolo.

Un'ulteriore riflessione deve essere svolta per gli autoveicoli acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 102, co. 7, del

TUIR, la quota interessi impliciti nel canone è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 96 del TUIR, dal che si potrebbe concludere che in ogni caso la quota interessi contenuta nel canone per l'acquisizione di veicoli di cui all'art. 164 del TUIR, rientra nell'ambito applicativo di cui all'art. 96. Tuttavia, tale conclusione non appare accettabile, in quanto si determinerebbe un trattamento fiscale differenziato degli interessi derivanti dal contratto di leasing rispetto a quelli corrisposti per finanziamenti correlati all'acquisto del mezzo. Si pensi, per "estremizzare" la questione, ad un veicolo utilizzato esclusivamente come bene strumentale (ad esempio, l'autovettura utilizzata dalla scuola guida). In tal caso, gli interessi sul finanziamento per l'acquisto diretto sono interamente deducibili, in quanto spese correlate ad un bene esclusivamente strumentale (art. 164, co. 1, lett. a, del TUIR), mentre la quota interessi contenuta nel canone di leasing soffrirebbe delle limitazioni alla deduzione di cui all'art. 96 del TUIR.

Si ritiene, in conclusione, che la specialità della norma di cui all'art. 164 del TUIR rispetto all'art. 96 si renda applicabile anche all'ipotesi di "acquisto" dei veicoli tramite contratto di locazione finanziaria.

Quesito n. 6

Gli interessi virtuali sui crediti vantati nei confronti dei soggetti della Pubblica Amministrazione, in relazione ai ritardati pagamenti, devono essere calcolati con il TUR medio del 2008, o analiticamente per ciascun periodo?

Risposta

La questione attiene alla corretta modalità di calcolo degli interessi attivi "virtuali" previsti dal co. 3 dell'art. 96, secondo cui nell'ambito degli interessi attivi (e quindi a scomputo di quelli passivi) è possibile includere quelli calcolati, al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di un punto, sui crediti vantati nei confronti di soggetti della Pubblica Amministrazione. Tale tasso di riferimento, determinato dalla banca centrale Europea, è variato più volte nel corso del 2008.

Si ritiene, in assenza di un diverso orientamento dell'Agenzia, che il calcolo debba essere segmentato per ciascuna fattura non pagata alla scadenza pattuita, al fine di individuare in quale periodo di applicazione del TUR ricadano i giorni di ritardo, ed applicare il tasso specifico a ciascun periodo di riferimento. Tale modalità di calcolo è certamente più aderente al testo normativo che dispone appunto l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto, ritenendosi tale quello effettivamente stabilito nel singolo periodo di riferimento.

Quesito n. 7

Una società che esegue lavori su commessa con durata ultrannuale, può comprendere nel costo di tali opere gli interessi passivi corrisposti in relazione a finanziamenti specificamente contratti per tali opere, così da escluderli dall'ambito applicativo dell'art. 96?

Risposta

Secondo quanto previsto dalla C.M. n. 19/E, sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, anche gli interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa, purchè imputati correttamente ad aumento del valore delle rimanenze.

Tuttavia, sul punto è bene osservare che secondo corretti principi contabili, gli oneri finanziari riferiti alle opere ultrannuali sono sempre imputati a conto economico dell'esercizio di competenza, sia che si utilizzi il criterio di valutazione della "percentuale di completamento", sia che si utilizzi il metodo della "commessa completata". Più dettagliatamente, se viene adottato tale ultimo metodo, gli interessi passivi possono essere capitalizzati in presenza di precisi requisiti. Tuttavia, come noto, tale metodo di valutazione al "costo", non è più ammesso dalla normativa fiscale, in quanto l'art. 93 del TUIR obbliga all'adozione del criterio di valutazione della "percentuale di completamento". Ciò significa che anche laddove l'impresa adotti in bilancio il metodo del "costo", l'eventuale capitalizzazione degli interessi passivi non assume alcuna rilevanza fiscale, con la conseguente applicazione dell'art. 96 del TUIR.

Per completezza, si segnala che i principi contabili, in casi molto specifici e poco frequenti, prevedono la possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari anche nel caso in cui si adotti il metodo della "percentuale di completamento". Solo in tal caso, quindi, trattandosi di un metodo di valutazione "sposato" dalla norma fiscale, la capitalizzazione degli interessi comporterebbe l'esclusione degli stessi dall'applicazione dell'art. 96.

Quesito n. 8

Le perdite su cambi rientrano nel novero degli oneri finanziari cui si applica l'art. 96 del TUIR?

Risposta

Le perdite su cambi, pur avendo natura finanziaria, e quindi classificabili nell'area "C" del conto economico, non derivano da rapporti aventi causa finanziaria, con la conseguenza che non devono essere attratte nel regime di cui all'art. 96 del TUIR.

Quesito n. 9

In presenza di ROL negativo, il "bonus" di euro 10.000 previsto per il 2008 è comunque deducibile?

Risposta

Quale norma di carattere transitorio (art. 1, co. 34, della Legge n. 244/2007), è stabilito che per i primi due periodi d'imposta di applicazione dell'art. 96 (di norma, 2008

e 2009), “il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro”. Ciò sta a significare, quindi, che tale importo costituisce il limite minimo di deducibilità, sotto il quale non è possibile scendere.

Pertanto, nel caso in cui il ROL sia negativo, l'importo di interessi deducibile per il periodo d'imposta 2008 è pari a euro 10.000 (per il 2009, tale importo sarà di euro 5.000).

Quesito n. 10

La quota interessi contenuta nel canone di leasing può essere scorporata adottando il metodo “forfetario” di cui al D.M. 24.4.1998?

Risposta

Secondo l'art. 102, co. 7, del TUIR, la quota interessi impliciti “desunta dal contratto”, è soggetta ai limiti di cui all'art. 96 del TUIR. Tuttavia, come precisato dalla C.M. n. 19/E, “esigenze di semplificazione portano a ritenere che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, possano continuare a fare riferimento al criterio di individuazione forfetaria degli interessi impliciti dettato, ai fini dell'Irap, dall'articolo 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1998”. Da ciò si desume che l'utilizzatore del bene può adottare indifferentemente uno dei due metodi (analitico o forfetario), purchè, anche se non precisato, adotti lo stesso metodo per tutta la durata del contratto, in quanto rispondente ad esigenze di coerenza ed al fine di evitare utilizzi distorti delle disposizioni.

Infine, di seguito viene riportata una tabella, nella quale vengono inserite le diverse tipologie di interessi passivi rientranti o meno nella disciplina di cui all'art. 96, co. 1, D.P.R. 917/1986, secondo quanto stabilito dalla C.M. 19/E/2009.

Interessi esclusi dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 96, co. 1 D.P.R. 917/1986 Interamente deducibili	Interessi per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 96, co. 1 D.P.R. 917/1986 Regola degli interessi attivi e Rol
Debiti commerciali: Interessi passivi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale (es. interessi per dilazione di pagamento).	Finanziamenti generici: ogni e qualunque interesse collegato alla messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione ed è prevista una remunerazione specifica.
Capitalizzazione: Interessi passivi compresi nel costo di acquisto o fabbricazione (ex art. 110, co. 1, lettera b), D.P.R. 917/1986) di beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa.	Leasing: Interessi impliciti desunti dal contratto di leasing o determinati secondo il metodo forfetario di cui al D.M. 24.04.1998.

<p>Immobili-merce imprese di costruzione/ ristrutturazione : Interessi passivi, relativi a contratti di finanziamento accesi per la <u>costruzione o ristrutturazione</u> di immobili alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa. Esempio: impresa di costruzione, accende finanziamento per costruzione di un "immobile-merce"</p>	<p>Immobili-merce altre imprese: Interessi passivi relativi all'acquisto di immobili destinati alla successiva rivendita o locazione.</p>
<p>Rimanenze: Interessi passivi imputati secondo i corretti principi contabili ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa</p>	<p>Lavori su commessa: Interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa, non imputati ad incremento delle rimanenze.</p>
<p>Lavori su commessa - rimanenze: Interessi passivi relativi a prestiti contratti per la realizzazione dei lavori su commessa, purché imputati ad incremento delle rimanenze (Oic n. 23 - commessa completata).</p>	
<p>Immobili patrimonio ipotecati e locati: Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili patrimonio destinati alla locazione. Esempio: Impresa immobiliare contrae un mutuo, per l'acquisto di una palazzina abitativa dando a garanzia ipotecaria lo stesso immobile che intende interamente concedere in locazione (la deducibilità è prevista per un periodo transitorio).</p>	<p>Immobili patrimonio: immobili passivi di finanziamento per la costruzione o per l'acquisto di immobili patrimonio di cui all'art. 90, D.P.R. 917/1986 (immobili non strumentali per l'attività d'impresa o né alla cui produzione è diretta l'attività d'impresa), in quanto non trova applicazione la disposizione di cui alla lett. b), co. 1, art. 110, D.P.R. 917/1986.</p>

Sandro Cerato
19 Maggio 2009